



Indirizzi generali per le nomine dei rappresentanti della Provincia
in enti, istituzioni, aziende ed organismi vari

Approvato con D.C.P. n. 40 del 18.3.2009

INDIRIZZI GENERALI PER LE NOMINE DEI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA IN ENTI, ISTITUZIONI, AZIENDE ED ORGANISMI VARI

Art. 1

MODALITA' PER LE SEGNALAZIONI DELLE NOMINE E DESIGNAZIONI IN SCADENZA

- 1) Quaranta giorni prima della scadenza del mandato in essere per ciascun organismo, il Presidente della Provincia dà comunicazione scritta a tutti i Consiglieri della nomina o designazione cui dovrà provvedere la Provincia. La stessa comunicazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni.
- 2) Per le nomine e designazioni che si rendano in seguito necessarie per dimissioni, revoca, in caso di nomina in organismi di nuova costituzione o comunque in caso di prima nomina, il Presidente della Provincia provvede alla comunicazione entro i 10 giorni successivi al momento in cui si verifica la vacanza.
- 3) Entro il quindicesimo giorno successivo alla data della comunicazione di cui ai precedenti commi, i Consiglieri Provinciali possono presentare le candidature al Presidente della Provincia.
- 4) Le candidature devono essere corredate dalla documentazione di cui al successivo articolo 4.
- 5) Nell'ultimo Consiglio Provinciale dell'anno viene data comunicazione delle nomine e designazioni in scadenza per l'anno successivo.

Art. 2

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

- 1) Possono proporre candidature:
 - a) i Consiglieri Provinciali;
 - b) i Consigli Comunali; .
 - c) gli Ordini e Collegi professionali e i Consigli di Facoltà delle Università della Provincia;
 - d) le Associazioni;
 - e) le organizzazioni sindacali e di categoria;
 - f) i gruppi di almeno 100 cittadini residenti nella provincia le cui firme siano autenticate nei modi previsti dalla legge. Ciascun gruppo dovrà indicare una persona autorizzata a rappresentarlo e a ricevere le eventuali comunicazioni dall'amministrazione provinciale.
- 2) Ogni proponente non può presentare candidature in numero superiore a quello dei rappresentanti da nominare.

Art. 3

LIMITI ALLE CANDIDATURE

- 1) E' incompatibile con la posizione di rappresentante della Provincia in Aziende, Istituzioni, Enti (comprese le Società) la condizione di coniuge, parente o affine sino al terzo grado civile con il Presidente della Provincia, gli Assessori e i Consiglieri.
- 2) Non possono altresì essere nominate o designate persone che svolgono professioni o attività concorrenti con gli scopi e gli interessi della Provincia, o Ente, Istituzione o Azienda (comprese le Società) in cui vanno a rappresentare la Provincia stessa.

Art. 4

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

- 1) Le candidature sono indirizzate al Presidente della Provincia e sono fatte pervenire alla Segreteria Generale della Provincia entro il termine di 15 gg. dalla comunicazione di cui all'art. 1. Per la determinazione del termine fa fede il timbro dell'ufficio competente a ricevere.
- 2) Le candidature sono accompagnate:
 - a) dalla dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dell'interessato;
 - b) dal curriculum, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici e dei titoli di studio e di tutte le informazioni che consentano di vagliare adeguatamente la competenza professionale, l'esperienza generale e specifica e le cariche ricoperti in enti, aziende, società a partecipazione provinciale e in genere nelle amministrazioni pubbliche;
- 3) Le candidature dovranno altresì essere accompagnate dalle seguenti dichiarazioni, anche mediante autocertificazione:
 - a) di possesso dei requisiti richiesti;
 - b) di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste per la nomina in oggetto;
 - c) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 58, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
 - d) ogni altra dovuta e opportuna dichiarazione a norma di legge.
- 4) L'elenco dei candidati è a disposizione dei cittadini che lo richiedono, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Art. 5

VALUTAZIONE CANDIDATI

- 1) L'Ufficio istruttore valuta la completezza delle domande e la sussistenza dei requisiti, quindi trasmette le candidature, con eventuali annotazioni, agli Uffici di supporto della Presidenza della Provincia ovvero all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale.
- 2) Il Presidente della Provincia esamina le candidature ammissibili valutando la competenza o l'esperienza dei candidati in relazione allo specifico incarico cui ciascuna candidatura si riferisce, tenendo conto anche dei titoli di studio, professionali o d'altro genere.
- 3) E' anche facoltà del Presidente procedere, previa motivazione, nei seguenti modi :
 - a) nominare rappresentanti per i quali non sia stata avanzata candidatura, previa assunzione della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4;
 - b) disporre la riapertura dei termini per la presentazione di candidature mediante ripubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni della scheda relativa alla singola nomina, al fine di consentire la presentazione di candidature nel medesimo termine e la nomina o la designazione nei 20 giorni successivi.
- 4) La procedura di cui ai punti a) e b) del precedente comma si applica anche nei casi in cui non siano pervenute, nei termini, candidature ammissibili.
- 5) Quanto previsto dai precedenti commi 3 e 4 non si applica per le nomine di competenza del Consiglio Provinciale; in caso si riveli la necessità di acquisire ulteriori candidature, i consiglieri potranno, nel corso della seduta in cui si dovrà procedere alla nomina o designazione, presentare nuovi nominativi corredati da curriculum e accettazione.
- 6) Le nomine effettuate ai sensi del presente regolamento nell'arco del mandato amministrativo dovranno rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di pari opportunità e comunque tendere, per quanto possibile, a garantire il rispetto della proporzione del 50% fra i due generi tra coloro che ricoprono pubblici incarichi in tutti gli enti, istituzioni, aziende di nomina o designazione della Provincia.

Art. 6
ADEMPIMENTI PRELIMINARI

1) Coloro che con la procedura prevista nel presente regolamento sono nominati o designati ad uno degli incarichi di cui all'art. 1 dovranno, a richiesta della Provincia, provvedere al deposito presso la Segreteria Generale dell'ultima dichiarazione dei redditi accompagnata dall'indicazione dello stato patrimoniale. Rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 12 della L. 5.7.1982 n. 441.

Art. 7
ESPLETAMENTO DEL MANDATO

- 1) Nell'espletamento del proprio mandato, i rappresentanti della Provincia che sono stati nominati o designati sono tenuti a conformarsi agli indirizzi della programmazione provinciale nel settore di competenza della nomina o della designazione salvo quanto previsto dal successivo art. 8 comma 1 lett. b).
- 2) Su richiesta del Presidente della Provincia o del Presidente del Consiglio, per le nomine o designazioni di competenza consiliare, tutti i nominati sono tenuti ad inviare una relazione sull'attività svolta all'Organo che li ha eletti. Di queste relazioni ogni Consigliere può prendere visione.
- 3) I rappresentanti della Provincia sono tenuti a relazionare sull'attività svolta in sede di Consiglio Provinciale o Commissione Consiliare, qualora invitati a farlo.

Art. 8
REVOCA E DECADENZA

- 1) Sono motivo di revoca da parte dell'Organo che ha provveduto alla nomina o alla designazione:
 - a) la mancata presentazione da parte del nominato della relazione quando richiesta ai sensi di quanto previsto all'art. 7;
 - b) la mancata rispondenza, nell'operato dei rappresentanti della Provincia, alle linee di indirizzo della programmazione provinciale salvo per i rappresentanti di minoranza nominati o designati per legge dal Consiglio Provinciale.
- 2) La Provincia di Cremona considera il rinvio a giudizio per reati di natura dolosa (con l'esclusione dei reati di opinione) di un suo rappresentante presso ogni tipo di ente (direttamente o non direttamente dipendente o controllato) come grave motivo per avviare le procedure di revoca e decadenza.
- 3) La revoca o la sospensione, con provvedimento motivato e previa contestazione, può avvenire altresì per motivi di particolare e specifica gravità.